



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/FPC/me

Roma, 19 febbraio 2024

Informativa n. 13/2024

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: *Programma di formazione dei revisori legali 2024 – aggiornamento allegati n. 1 e 2 del protocollo d'intesa MEF – CNDCEC per il riconoscimento dell'equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell'espletamento dell'obbligo formativo dei revisori legali*

Cara Collega, caro Collega,

Ti informo che con Determina del Ragioniere Generale dello Stato prot. RR 8 del 29 gennaio 2024 è stato adottato il programma annuale di formazione per i revisori legali 2024 e, di conseguenza, sono stati aggiornati gli allegati n. 1 e 2 al protocollo d'intesa MEF-CNDCEC (allegati).

La principale novità del programma formativo per i revisori legali 2024 è rappresentata dall'introduzione di un nuovo gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D), riguardanti alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui alla Direttiva (UE) 2022/2464 "Corporate Sustainability Reporting Directive" (CSRD) del Parlamento europeo e del Consiglio, di modifica del Regolamento (UE) 537/2014, della Direttiva 2004/109/CE, della Direttiva 2006/43/CE e della Direttiva 2013/34/UE, che nel Programma del 2023 era stata genericamente inserita tra le materie del Gruppo C) – Diritto societario.¹

¹ Nel programma formativo adottato dal Ragioniere generale dello Stato si legge che: "*L'articolazione delle materie ora inserite nel nuovo Gruppo D) – Rendicontazione di sostenibilità - riprende l'elencazione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva CSRD, riguardante i temi che, in sede di esame di abilitazione, dovranno formare oggetto di accertamento delle conoscenze teoriche per i revisori legali che intendano abilitarsi anche allo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell'attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità. La Direttiva CSRD ha, inoltre, introdotto nella Direttiva Audit l'articolo 14bis, il quale prevede una deroga al regime ordinario delineato per l'esame di abilitazione, consentendo ai revisori legali già abilitati al 1° gennaio 2024 o che si abiliteranno entro il 1° gennaio 2026, che intendono abilitarsi anche al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l'acquisizione delle conoscenze necessarie sulle materie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, attraverso uno specifico obbligo formativo annuale*".

Nella determina del Ragioniere Generale dello Stato è altresì precisato che: "*I revisori legali, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell'articolo 14bis della Direttiva 2006/43/CE, come integrata dalla Direttiva (UE) 2022/2464, ad acquisire nell'anno decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le conoscenze necessarie sulle materie di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della stessa Direttiva 2006/43, elencati al programma allegato alla presente determina. Nelle more del recepimento della Direttiva (UE)*

Così come già previsto nel programma di formazione dei revisori legali del 2023, anche nel programma 2024 sono posti dei limiti al numero di crediti conseguibili annualmente per le seguenti tematiche:

- Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali)²;
- Disciplina della regolazione della crisi e dell'insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali)³;
- Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali)⁴.

Nel corso delle prossime settimane saranno apportate le necessarie modifiche al portale FPC. A tal proposito Ti preciso che gli aggiornamenti riguarderanno le posizioni formative degli Iscritti anche in relazione ai corsi che si siano già svolti o siano in corso di svolgimento.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio



2022/2464, la determinazione del numero dei crediti che i revisori legali sono tenuti a maturare ai fini del rilascio dell'attestazione di cui al precedente punto 3, è demandata ad apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze di prossima emanazione."

² Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali i crediti formativi conseguiti nelle materie

- C.7 bis - Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali,
- C.7.1 - Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione,
- C.7.3 - Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche,
- C.7.7 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali,
- C.7.9 - La revisione negli enti locali e negli enti pubblici,

non potranno complessivamente superare il numero massimo di 5 cfp.

³ Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali i crediti formativi conseguiti nelle materie

- D.4.1 - I concetti di insolvenza e crisi,
- D.4.19 - La crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l'istituto, i destinatari della normativa, la procedura. L'organismo e il gestore della crisi,
- F.1.1 - Il contesto dell'intervento normativo: presupposti, finalità, obiettivi,
- F.1.2 - Il sistema delle norme, con particolare riferimento a quelle relative all'intervento giudiziale,
- F.1.3 - La domanda e la relativa documentazione disponibile nella piattaforma,
- F.1.4 - La sostenibilità del debito ed il test pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del Risanamento,
- F.1.5 - La redazione di un piano di risanamento,
- F.1.6 - Il protocollo di conduzione della composizione negoziata,
- F.1.7 - La gestione delle trattative con le parti interessate. Facilitazione della comunicazione e della composizione consensuale: il ruolo dell'esperto e le competenze,
- F.1.8 - Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie,
- F.1.9 - Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali,
- F.1.10 - La stima della liquidazione del patrimonio,
- F.1.11 - L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11,

non potranno complessivamente superare il numero massimo di 3 cfp.

⁴ Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei revisori legali i crediti formativi conseguiti nella materia D.7.2 - Imposte dirette, reddito d'impresa, IVA e IRAP, non potranno superare il numero massimo di 3 cfp.